

Homepage \ Articoli \ Possono stipularsi i cosiddetti patti pre-matrimoniali?

Investimenti

Leggi & normative

Legal-general

Patrimonio

Possono stipularsi i cosiddetti patti pre-matrimoniali?

Francesco Frigieri
21.6.2021

🕒 Tempo di lettura: 3'

La risposta nei paesi anglosassoni è sicuramente affermativa, laddove i futuri coniugi possono accordarsi, per esempio, sulle obbligazioni che gli stessi dovranno onorare in caso di eventuale divorzio. E in Italia? Il trend lascia intravedere delle aperture verso la validità dei patti pre-matrimoniali



Quello dei patti **pre-patrimoniali** è un tema dibattuto. Spesso ci si chiede: si possono stipulare? Ma prima di capire qual è lo stato di fatto vediamo in cosa consistono i patti pre-matrimoniali e a cosa servono. Con questi accordi, definiti **patti**, si

scioglimento del matrimonio, evitando, così, lunghi e dispendiosi procedimenti, dagli esiti incerti, anche per i costi.

In **Italia**, tuttavia, la giurisprudenza, soprattutto di legittimità, occupandosi del tema sin dagli anni '80, ha ritenuto e sanzionato da nullità patti del genere. Al riguardo si richiamano, senza carattere di esaustività, alcune pronunce della Cassazione Civile dell'11.06.1981, n.3777; Cass. civ., 20.05.1985, n. 3080; Cass. civ., 01.12.1990, n. 11788; Cass. civ., 04.06.1992, n.6857, ma anche decisioni di merito, come quella pronunciata dal Tribunale di Bologna, 5 febbraio 2014, Tribunale di Monza, Sez. IV Civ., 4 settembre 2019



Leggi anche

[Il divorzio non divide dalle tasse](#)

Secondo i giudici, infatti, atteso che questi patti hanno a oggetto principalmente (almeno nell'esperienza italiana) la determinazione degli assegni di mantenimento dopo la separazione o dopo il divorzio e che trattasi di assegni di natura patrimoniale e rinunciabili, sarebbero nulli.

L'invalidità, inoltre, deriverebbe anche dal fatto che l'esistenza di questi patti coercirebbe la volontà dei coniugi in caso di crisi, onde evitare di dover far fronte a particolari obbligazioni economiche.

In altre parole, e più in generale, il limite insuperabile dal quale deriverebbe la sanzione di nullità di tali patti, sarebbe quello di **interferire sulla libertà di status personale**, la quale non potrebbe essere condizionata e tanto meno contrattata, a priori, oltretutto prima di un futuro matrimonio.

In questa prospettiva sarebbero senz'altro nulli i patti preordinati a limitare o condizionare i futuri coniugi relativamente alla scelta se separarsi o divorziare, oppure rivolti a regolamentare doveri di fedeltà, doveri nei confronti dei figli, e quindi tutto ciò che incide sullo status e relative responsabilità di coniuge e genitore, la cui pattuizione lederebbe norme imperative e di ordine pubblico.

Di qui una sorta di preconcetto diffuso o avversione alla conclusione di tali patti, non ultimo proprio in ragione di un silenzio legislativo specifico che evidentemente ripone tutte le tutele dei coniugi nell'eventuale contenzioso giudiziario.



Leggi anche

[Patti chiari con il private equity](#)

Il trend, tuttavia, offre un **quadro di apertura** verso questi tipi di accordi, sol che si pensi al panorama legislativo che si è raggiunto nell'ultimo decennio, per esempio, in tema di unificazione di status di figlio con la riforma sulla filiazione (L.10.12.2012, n.219), l'introduzione della negoziazione assistita (L.12.9.2014, n.132), come strumento di definizione filtro delle liti matrimoniali, il divorzio breve (L.6.5.2015, n.55), il contratto di convivenza (L.20.5.2016 n.76); panorama che risulta incentivare l'autodeterminazione e l'autoregolamentazione economica delle parti anche nell'ambito familiare.

Da tempo, in ogni caso, la **dottrina più illuminata**, e anche, a onor del vero, qualche **pronuncia giurisprudenziale** (Cass. civ., 05.07.1984, n. 3940; Cass. civ., 12.05.1994, n. 4647; Cass. civ., 21.02.2001, n. 2492; Cass. civ., 13.01.2012, n. 387; Trib. Milano, Sez. IV Civ., 2 maggio 2016) sembrano aver percorso questa apertura verso la validità di questi patti.

In particolare, si è osservato che un patto pre-matrimoniale non comporta alcuna ingerenza o pressione nel coniuge che intenda divorziare: anche in assenza di un simile patto, infatti, è evidente che il coniuge anche senza aver stipulato un preaccordo non può che essere consapevole che divorziando ci potranno essere delle conseguenze economiche, anche critiche, derivanti dallo scioglimento del matrimonio; si tratta di capire se in fondo sia meglio, in presenza di un patto pre-matrimoniale, averne contezza e regolamentazione preventiva, così da affrontarle con più serenità, oppure affrontare un eventuale contenzioso, anche dall'esito e costi incerti.

(sull'ammissibilità di questa specifica condizione si veda per esempio : Cass. civ., 21.12.2012, n. 23713; Cass. civ., 21.08.2013, n. 19304): la prima pronuncia, in particolare, afferma che "l'accordo patrimoniale stipulato dai nubendi in relazione a un eventuale fallimento dell'unione matrimoniale è valido purché non riguardi diritti indisponibili, quali quello dell'assegno di divorzio".

I nubendi in vista del loro matrimonio si potrebbero accordare nel senso che ciascuno di loro dovrà compiere in favore dell'altro determinate prestazioni (esempio trasferire la casa, cedere il terreno, pagare una certa somma un tantum) alla condizione sospensiva che tra loro intervenga un divorzio, purché tale patto abbia come finalità specifica quella di disciplinare le conseguenze patrimoniali dell'eventuale divorzio e non quello di costringere uno di essi a non chiedere, o chiedere, il divorzio.



L'accordo, inoltre, dovrebbe prevedere la separazione o il divorzio come **condizione sospensiva degli obblighi dal medesimo derivanti**. In questo contesto, appare evidente che le condizioni economiche pattuite con questo patto se eque, cioè proporzionate rispetto ai patrimoni e ai redditi delle parti oppure commisurate ai rapporti patrimoniali tra loro intercorsi in ragione del matrimonio, non

È allora assolutamente importante, ove i futuri coniugi vogliano addivenire alla redazione di un patto pre-matrimoniale, dare conto analiticamente di quelle che sono le proprie capacità reddituali e i propri averi (mobili e immobili) e procedere ad effettuare reciproche attribuzioni in ragione o in vista del matrimonio ovvero in caso di un futuro eventuale divorzio.



Leggi anche

[Donne e divorzio: il dramma della gestione private](#)



Francesco Frigieri

Opinione personale dell'autore

Da oltre vent'anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti proprietari all'interno della famiglia e dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato il network www.patrimoniatest.it, al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

La redazione vi consiglia altri articoli

SU INVESTIMENTI

- [Banche, 50 miliardi di perdite su crediti in arrivo](#)
- [Giugno: ecco le scadenze fiscali](#)
- [Consulenti: clienti sempre più dipendenti](#)

SU LEGGI & NORMATIVE

- [Il processo tributario: telematico, ma ingiusto](#)
- [Esma aggiorna le regole sui prospetti](#)
- [Italia, tutti vogliono un contratto prematrimoniale](#)

Cosa vorresti fare?

Ascoltare

Leggere

Guardare

Apprendere

*Cercare un
consulente*

*Scoprire i
Talents*

*Seguire i
Brands*

*Pleasure
Assets*

Millennials

Abbonati al mensile

Non perderti i migliori articoli della settimana selezionati quotidianamente dalla redazione

Abbonati



Iscriviti alla newsletter

Non perderti i migliori articoli della settimana selezionati quotidianamente dalla redazione

Registrati



© 2020 Voices of Wealth
S.r.l.
Via Aurelio Saffi, 34
20134 - Milano
P.I. 10136740965
Cap. sociale: Euro
41.129,00 i.v.

Home
Articoli
Video
Podcast
Cerca un consulente
Scopri i Talents
Segui i Brands

Investimenti
Consulenza
patrimoniale
Filantropia
SRI-Impact Investing
Pleasure Assets
Fintech
Aziende e Protagonisti
Secret place
Agorà

Weekly Bell
Chiedilo ai Talents
We Wealth Must

WeWealth è il polo del
Wealth Management. Sul
sito puoi fare una
domanda agli esperti e
ricevere le risposte nella
tua area riservata.

Chiedi agli esperti

Chi siamo
Contatti

Cookie policy
Informativa sul trattamento dei dati personali

Seguici:



Partner di:



